

**Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria**  
**Sezione Procedure Concorsuali**

**RICORSO PER L'OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE  
NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA FAMILIARE**

*(artt. 66 e 67 del D. Lgs 14/2019 e succ. mod. ed integr.)*

I sottoscritti, componenti del medesimo nucleo familiare: **Rogolino Salvatore**, nato a Reggio Calabria il 29 agosto 1966, c.f. RGLSVT66M2 9H224U; **Malara Maria**, nata a Reggio Calabria il 25 luglio 1969, c.f. MLRMRA69L65H224X, **Rogolino Francesco Maria**, nato a Reggio Calabria il 14 settembre 2002, c.f. RGLFNC02P14H224G, tutti residenti in Reggio Calabria alla via Vico Ferruccio n. 19/B, cap 89132, elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Reggio Calabria Via Card. Portanova dir. Rausei n. 120 presso e nello studio dall'Avvocato Nicola Santostefano (c.f.: SNTNCL67EO4H224B), che li rappresenta e difende e che dichiara di voler ricevere gli avvisi, le notifiche le comunicazioni alla p.e.c.: [nicola.santostefano@avvocatirc.legalmail.it](mailto:nicola.santostefano@avvocatirc.legalmail.it), come da procura rilasciata in calce ex art. 83 c.p.c. - volendo risolvere, ai sensi della legge n. 3/2012, la crisi finanziaria nella quale versano, loro malgrado, espongono e dichiarano quanto segue.

**PREMESSO CHE**

**A)** i signori Salvatore Rogolino, Maria Malara e il loro figlio Francesco Maria Rogolino, componenti del medesimo nucleo familiare, quali "debitori", versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D. Lgs 14/2019), tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; conseguentemente hanno formulato istanza di accesso al procedimento pre-giurisdizionale presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria (OCC n. 36 dell'Albo); hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

**B)** Pertanto, con il presente atto, adiscono codesto Ill.mo Tribunale per ottenere l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, elaborato con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria.

**C)** Con riferimento ai parametri di cui all'art. 2 del CCII, gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012 e nei precedenti cinque anni non hanno fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi. Inoltre, non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della Legge n.3/2012 o 72 del CCII;

**D)** La situazione di sovraindebitamento che affligge il nucleo familiare trae origine da una complessa serie di eventi, succedutisi nel corso degli anni, che hanno progressivamente eroso la capacità reddituale e patrimoniale della famiglia, costringendola a ricorrere al credito in modo sempre più massiccio per far fronte alle ordinarie esigenze di vita e a imprevisti di notevole gravità, come di seguito esplicitato.

**FATTI ED EVENTI RILEVANTI**

1. I coniugi Salvatore Rogolino e Maria Malara, uniti in matrimonio dal 1998, hanno sempre svolto attività lavorativa. Il sig. Rogolino, inizialmente lavoratore autonomo come rappresentante di commercio (Partita IVA 01071810806, cessata) sin dal 1988<sup>1</sup>. Nel 1999 cessava l'attività di rappresentante di commercio ed iniziava a collaborare con il CEDISISA Calabria (impresa grossista e distributrice di prodotti alimentari e non) in qualità di collaboratore coordinato e continuativo e ciò sino all'anno 2004.<sup>2</sup>

Il 1° marzo 2004 Rogolino Salvatore firmava un contratto a tempo indeterminato di lavoro dipendente con il CEDISISA Calabria.

La signora Maria Malara ha prestato attività lavorativa presso l'emittente televisiva "Reggio TV" con contratto a tempo indeterminato sin dal febbraio 1999 al febbraio 2001 quando si dimetteva per stipulare contratto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato con la Mucciola SRL.<sup>3</sup>

Nel settembre 2002 dalla coppia Rogolino-Malara nasceva il figlio, Francesco Maria.

2. L'11 luglio del 2006 la coppia stipulava atto di acquisto della propria casa<sup>4</sup> di abitazione dall'impresa costruttrice Edil Pellicanò Srl, con contestuale accollo della quota del mutuo fondiario (atto per rogito Notar Carlo Zagami del 13 giugno 2005 n. 14.814 di repertorio) per l'importo di € 120.000,00.

Nel settembre 2009 surrogavano il mutuo, estinguendo quello fondiario e stipulandone uno edilizio a tasso variabile con la BNL per l'importo di 169.061 €, da saldare in 300 rate mensili che, nel tempo, oscillavano, per effetto della mutazione del tasso di riferimento, dall'importo di 590 € sino ai 934 €. <sup>5</sup>

Il mutuo di importo superiore veniva contratto per far fronte alle necessità di adeguamento dell'immobile alle esigenze abitative della famiglia.

Immediatamente dopo, i coniugi si vedevano costretti a contrarre un ulteriore prestito per pagare un premio assicurativo sull'immobile imposto dalla banca mutuante. In particolare, la Banca Nazionale del Lavoro comunicava di *"aver dimenticato di aggiungere l'assicurazione sull'immobile e che il premio inerente ammontava a 20.821,92" €* <sup>6</sup>

I coniugi, pertanto, già dunque onerati di un consistente impegno dovuto al necessario arredamento ed adeguamento della nuova casa per le esigenze abitative, si trovavano costretti a stipulare un prestito (BNL CP846477) per un pari importo della polizza, finalizzato a pagare il premio assicurativo.<sup>7</sup>

Detto prestito verrà in seguito estinto in unica soluzione, dopo il pagamento di varie rate in regolare ammortamento, mediante la sottoscrizione di un nuovo prestito (Intesa San Paolo, n. 3707307, del 13/11/2017 dell'importo di € 41.003,67)<sup>8</sup>, per il residuo importo di € 6.079,04.

Il detto finanziamento Intesa San Paolo, dopo regolare pagamento delle rate periodiche, verrà estinto con un ulteriore finanziamento in data 12/4/2024 COMPASS Banca (n.29599727)<sup>9</sup> di € 40.000,00 complessivi, di cui € 27.817,75 destinati all'estinzione del suddetto finanziamento ed il residuo di € 12.182,25 verrà acquisito in parte per far fronte al pagamento delle rate della c.d. "rottamazione fiscale".

---

<sup>1</sup> [All. 1] Anagrafica fiscale di Rogolino Salvatore;

<sup>2</sup> [All. 2] Estratto conto contributivo Rogolino Salvatore;

<sup>3</sup> [All. 3] Estratto conto contributivo Malara Maria;

<sup>4</sup> [All. 4] Atto di acquisto della casa di abitazione;

<sup>5</sup> [All. 5] Contratto di mutuo fondiario;

<sup>6</sup> [All. 6] Polizza assicurativa sulla salute di Rogolino Salvatore;

<sup>7</sup> [All. 7] Finanziamento finalizzato al pagamento della polizza assicurativa in dipendenza del mutuo;

<sup>8</sup> [All. 8] Finanziamento Intesa San Paolo n. 3707307, del 13/11/2017

<sup>9</sup> [All. 9] Finanziamento Compass Banca del 2024 n. 29599727;

**3.** L'equilibrio economico della famiglia iniziava a vacillare nel 2010, quando il sig. Salvatore Rogolino veniva posto in cassa integrazione straordinaria (CIGS) per quasi due anni a causa della crisi dell'azienda datrice di lavoro CEDISISA che, a propria volta, era stata "assorbita" dalla FINCEDI Calabria SpA<sup>10</sup>.

Dal febbraio 2012, il Rogolino, si trovava costretto a riaprire partita iva (n. 02711560801) come rappresentante di commercio<sup>11</sup> e ad acquistare una nuova autovettura (EH758VR, ovvero una Fiat Freemont) con relativo finanziamento, al fine di consentirgli di svolgere la sua attività presso un centro di distribuzione in provincia di Cosenza, ovvero la Perrone Srl. Il Rogolino, infatti, aveva subito nel luglio 2011 il furto di un'altra autovettura targata EA145CF.<sup>12</sup>

Contemporaneamente, nel 2008, la sig.ra Malara era stata costretta a dimettersi dalla Mucciola SPA, a causa di alcune vicissitudini per le quali ha sottoscritto patto di riservatezza, trovando solo impieghi occasionali e a basso reddito come Giornalista-Pubblicista fino al 2017.

In questo lungo periodo, il reddito familiare si è drasticamente ridotto, rendendo impossibile il regolare pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. Infatti, il basso reddito potuto produrre da entrambi (circa 2.000 euro complessive al mese su cui gravava, oltre alle altre spese per vivere, il mutuo di 800,00 € al mese) impediva di pagare regolarmente i gravosi oneri fiscali al fine di provvedere alle necessità basilari della famiglia composta da tre persone.

**4.** Nel 2015 il signor Rogolino interrompeva il rapporto di lavoro con la Perrone srl di Cosenza, a causa dell'irregolare ed incostante pagamento delle provvigioni e, così, si impegnava a collaborare con altri centri distribuzione ed altre aziende di rappresentanza nel tentativo di produrre un reddito dignitoso (quale agente plurimandatario).

Pertanto, otteneva mandato di agenzia conferito da CEDI GICAP di Tremestieri (Messina) sino al dicembre 2016; successivamente, collaborava con Brand Italia Srl, sempre nel medesimo settore della distribuzione alimentare, oltre che con la ditta Giovanni Laganà, con Sinergy Group Srl, Barbaro Rappresentanze, AscioRap Srl, Sap Salumi Srl, SAGI SpA e Regina Srl.

Va precisato, tuttavia, che il reddito lordo prodotto dal Rogolino in quel periodo non superava i 20/24 mila euro l'anno, rimanendo, inoltre, a suo carico i contributi previdenziali della gestione commercianti.<sup>13</sup>

Dunque, tra l'anno 2012 ed il 2017 la famiglia non aveva le risorse sufficienti a far fronte alle minime esigenze di vita e, conseguentemente, continuavano progressivamente ad accumularsi debiti per tributi e servizi comunali, oltre che per le tasse e contributi previdenziali.

Il sig. Salvatore Rogolino, nel tentativo di trovare una soluzione a tale situazione critica, nel mese di ottobre 2016 otteneva un prestito, attraverso Artigiancassa, con la BNL, dell'importo di € 20.000,00 circa, che, con grandi sacrifici, veniva estinto nel tempo (vedasi punto 9 della risposta del CRIF qui allegata)<sup>14</sup>.

Aderiva, successivamente, alla "rottamazione delle cartelle esattoriali di pagamento" (definizione agevolata) del 2019 pagando totalmente il dovuto per il periodo dal 2000 al 2016.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> [All. 10] Visura camerale storica del FINCEDI CALABRIA SpA;

<sup>11</sup> [All. 11] Visura camerale storica Rogolino Salvatore;

<sup>12</sup> [All. 12] Denuncia di furto dell'autovettura targata EA145CF

<sup>13</sup> [All. 13] – Estratto conto contributivo Rogolino Salvatore;

<sup>14</sup> [All. 14] – Risposta del sistema di informazioni creditizie del CRIF per Rogolino Salvatore;

<sup>15</sup> [All. 15] – Definizione agevolata delle cartelle di pagamento, anno 2019, Rogolino Salvatore;

Nel 2016, la sig.ra Maria Malara partecipa al concorso a cattedre indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione venendo dichiarata idonea, per poi essere assunta il primo settembre del 2017 e assegnata all'Istituto comprensivo di Acquaro in Provincia di Vibo Valentia per 14 ore e al Convitto Nazionale Filangeri di Vibo Valentia per le rimanenti 4 ore di servizio di docenza, come da CCNL.<sup>16</sup>

5. Per far fronte alla gravosa situazione, i coniugi hanno dovuto contrarre una serie di finanziamenti, spesso finalizzati a consolidare debiti pregressi, in un circolo vizioso che ha progressivamente aggravato l'esposizione debitoria.

Tra il 2017 e il 2019, la necessità di acquistare autovetture per gli spostamenti lavorativi (la sig.ra Malara, riassunta come docente, era stata assegnata a sedi disagiate e distanti) e un grave incidente stradale subito dal sig. Rogolino hanno comportato l'accensione di ulteriori prestiti.

La signora Malara, infatti, doveva spostarsi nella stessa giornata tra i vari plessi di *Monsoreto, Dinami e Piani d'Acquaro* (appartenenti al primo istituto d'istruzione sopra menzionato) e il plesso di San Gregorio d'Ippona (appartenente al secondo istituto d'istruzione) che distavano tra loro 30 Km ca.

Ciò impediva l'utilizzo dei mezzi pubblici in località prive di tali opportunità e imponeva la necessità dell'acquisto di un'automobile.

La vettura doveva anche garantire una certa sicurezza di guida trattandosi di località da raggiungere spesso in condizioni critiche, tra nebbia e ghiaccio nel manto stradale in inverno.

Dunque, nell'agosto 2017 acquistavano una 500X Fiat presso il rivenditore Circosta accendendo un finanziamento (Autoveicolo targato FJ050JD) presso Intesa San Paolo (n. 5 del CRIF Malara)<sup>17 18</sup>, con cui veniva estinto il finanziamento Fidelity n. 010273037652180 (scrittura del 15/11/2017 nell'e/c bancario n. 1000/2366 del Banco di Napoli)<sup>19</sup>

6. Nel 2018 Salvatore Rogolino, in qualità di rappresentante di commercio, percorreva circa 5.000 km al mese e, pertanto, a causa del numero elevato di km percorsi, onde evitare rischi durante il lavoro, si trovava nella necessità di acquistare altra idonea autovettura, individuata nella Jeep Compass (FN100FS) presso il Concessionario Circosta, dando in permuta la vecchia macchina, prolungando le rate del prestito stipulato per l'auto già posseduta e sottoscrivendo un nuovo prestito con la Findomestic SpA (n. 20140142902413) per € 33.900,00.<sup>20</sup>

Ad agosto 2018 la signora Malara chiedeva ed otteneva, al fine di coadiuvare il marito nella spesa, una cessione del quinto per € 12.000,00 regolarmente saldata.

7. Nel febbraio 2019 il sig. Rogolino subiva un grave incidente automobilistico con concorso di colpa<sup>21</sup>, cosicché, l'autovettura, acquistata da solo un anno, non potrà più essere utilizzata. Dunque, acquistava una Fiat Tipo (FR780AE) usata (che è a tutt'oggi l'auto in utilizzo alla famiglia) per la quale dovrà contrarre un altro prestito, in aggiunta al persistente finanziamento per l'auto non più utilizzabile.

Il denaro disponibile non era sufficiente a far fronte alle spese correnti ed agli impegni assunti per il mutuo ed i prestiti contratti, anche perché la signora Malara, per recarsi in provincia di Vibo ogni giorno della settimana, era costretta a spendere oltre € 500 mensili per carburante. Ciò fin quando, grazie al

---

<sup>16</sup> [All. 16] – Busta paga ottobre 2017 di Maria Malara che comprova la sede di servizio;

<sup>17</sup> [All. 17] - Risposta del sistema di informazioni creditizie del CRIF per Maria Malara;

<sup>18</sup> [All. 18] – Contratto di finanziamento n. 8/X07/058818253, prestito personale n. 3707307;

<sup>19</sup> [All. 19] – Estratto conto Banco di Napoli anno 2017;

<sup>20</sup> [All. 20] – Prestito Findomestic n. 20140142902413

<sup>21</sup> [All. 21] – Denuncia di incidente alla compagnia assicurativa, anno 2019;

riconoscimento di invalidità civile e di Legge 104 (anno 2019)<sup>22</sup> alla signora Malara, a causa di una malattia genetica, la suddetta veniva trasferita, in assegnazione provvisoria, a Reggio Calabria.

Nell'occasione provvede, dunque, a vendere l'auto per avere un po' di liquidità in più per le spese correnti mensili.

Utilizzava, di conseguenza, l'auto del padre (Renault Clio EN402FL) a tutt'oggi in utilizzo alla famiglia.

**8.** A seguito dell'emergenza COVID, il reddito del signor Rogolino si decurta ulteriormente per l'impossibilità di esercitare regolarmente la propria attività di agente di commercio e dell'incremento concorrenziale delle vendite on – line.

Conseguentemente, veniva sospeso il pagamento delle rate del mutuo per il tempo consentito dalla legge ed i coniugi usufruivano di un prestito di 6.000 € del Banco di Napoli che avrebbero potuto cominciare a pagare dopo 3 o 4 anni.<sup>23</sup>

**9.** Un colpo durissimo e decisivo è giunto nel 2021, quando al sig. Salvatore Rogolino OMISSIS

Tutto ciò per diverso tempo e, chiaramente, i proventi a disposizione della famiglia, subivano una drastica riduzione per le notevoli spese necessarie sostenute, per le esigenze di viaggio e soggiorno (anche della moglie, quale necessaria accompagnatrice) presso le strutture sanitarie specializzate nella patologia del signor Rogolino.

Le ingenti spese per viaggi, soggiorni e cure, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, hanno compromesso irrimediabilmente la capacità lavorativa del sig. Rogolino e prosciugato le risorse della famiglia, innescando un meccanismo di rotazione della debitoria con ricorso a carte di credito e ulteriori finanziamenti (incluse cessioni del quinto e deleghe di pagamento sullo stipendio della sig.ra Malara) per far fronte alle rate correnti e alle spese mediche.

**10.** Ad aprile 2022 si è proceduto alla vendita dell'immobile del defunto genitore della sig.ra Maria Malara, dalla quale sono stati ricavati € 25.000,00 utilizzati a saldare i prestiti ricevuti nel tempo dalle proprie sorelle e resisi necessari per far fronte alle inattese ed aumentate spese di assistenza e familiari. Con la somma ricavata si riusciva, altresì, a saldare gli scoperti delle carte di credito con le quali si era provveduto a pagare le rate dei prestiti.

---

<sup>22</sup> [All. 22] - Verbale della Commissione Invalidità Civile dell'INPS con dati sensibili;

<sup>23</sup> [All. 23] Prestito COVID di € 6.000,00 anno 2021;

<sup>24</sup> [All. 24] Dimissioni dal Grande Ospedale Metropolitano Rogolino Salvatore, luglio 2021;

<sup>25</sup> [All. 25] Dimissione ISMETT di Palermo

**11.** L'emergenza sanitaria e le precarie condizioni di salute del sig. Rogolino hanno innescato un meccanismo di rotazione della debitoria, tuttora in corso, con l'utilizzo di carte di credito e prestiti (tra cui cessioni del quinto dello stipendio della sig.ra Malara) per pagare le rate dei debiti correnti e le spese mediche.

Nonostante l'adesione a definizioni agevolate dei debiti fiscali ("rottamazioni"), l'onere delle rate si è rivelato insostenibile.

La prof.ssa Malara si è quindi trovata costretta a richiedere una cessione del quinto sullo stipendio a luglio 2022 per un importo di circa 24.000,00 euro per 10 anni.<sup>26</sup>

Intanto le cartelle esattoriali inverte si accumulavano, vista l'impossibilità di pagare, con ulteriore galoppante preoccupazione.

Ad inizio 2023 il signor Rogolino aderiva alla rottamazione "quater" per i debiti affidati all'Agenzia Entrate Riscossione sino al 30 giugno 2022, per un importo di oltre 50.000 €.<sup>27</sup>

La suddivisione dell'importo dovuto in sole 18 rate aumentava la difficoltà, tanto che, nel marzo 2023, erano costretti a contrarre un ulteriore finanziamento, n. 14676004 della Intesa San Paolo (Prestito Oggi Insieme) di € 6.000,00, con un rimborso rateale di € 64,67 mensili per 120 rate.<sup>28</sup>

A giugno 2023 il signor Rogolino è costretto a chiedere un prestito di 36.000,00 € a Findomestic Spa, di cui si dirà più avanti, con le quali verranno pagate le prime 6 rate della rottamazione per un importo di circa 19.000,00 €. <sup>29</sup>

Contemporaneamente, la situazione debitoria tributaria e previdenziale subiva ulteriore incremento a causa della notifica di una *comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di 20.914,45 €* per omessi pagamenti per anni d'imposta precedenti al 2022 ma non inseriti in rottamazione, in quanto in gran parte iscritti a ruolo successivamente.<sup>30</sup>

Per queste cartelle veniva formulata istanza di rateizzazione che veniva solo parzialmente onorata.<sup>31</sup>

Si darà luogo, quindi, ad una rateizzazione mensile per un importo di oltre 300 €.

In data 20/6/2023 viene quindi sottoscritto il prestito Findomestic n. 20221309262660 di € 36.000,00 originari [vedasi allegato 29] (utilizzato per estinguere un finanziamento Findomestic del 29/5/2018 n. 201401429002413 di originarie € 33.900,00) che viene saldato per l'importo di € 32.370,02 di capitale residuo con un altro finanziamento Findomestic n. 20221727187140 del 16/10/2024.<sup>32</sup> La differenza costituirà liquidità per le esigenze di vita quotidiana.

**12.** A dicembre 2023 il sig. Rogolino OMISSIS.

Nel frattempo, pervenivano altre due cartelle esattoriali riguardanti debiti previdenziali Inps che venivano rateizzate mensilmente per un importo di circa 50 euro ciascuna.

---

<sup>26</sup> [All. 26] Cessione del quinto dello stipendio Malara Maria;

<sup>27</sup> [All. 27] Rottamazione quater anno 2023, Rogolino Salvatore;

<sup>28</sup> [All. 28] Prestito "Oggi Insieme" – Intesa San Paolo, Maria Malara;

<sup>29</sup> [All. 29] Prestito Findomestic anno 2023 Rogolino Salvatore;

<sup>30</sup> [All. 30] Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

<sup>31</sup> [All. 31] Istanza di rateazione e prova dei pagamenti;

<sup>32</sup> [All. 32] Prestito Findomestic di n. 20221727187140 del 16/10/2024;

A luglio 2024 Rogolino OMISSIS.

Rimarrà ricoverato fino a fine settembre 2024 dopo un lungo periodo di riabilitazione e dopo avere ottenuto l'inserimento in lista trapianti.

**13.** A giugno 2024 la sig.ra Malara si troverà costretta a richiedere una delega sul quinto dello stipendio per un importo di circa 21.958,66 euro (Prestitalia)<sup>34</sup> in 10 anni, sia per chiudere una cessione del quinto precedentemente richiesta di 6000 € (Piccolo Prestito INPS di € 6.056,19), sia per necessità di liquidità per affrontare le spese dovute ai trasferimenti per la malattia del marito e per continuare a pagare le rate della rottamazione.

A causa delle troppe rate da pagare, tra mutuo, prestiti, cartelle esattoriali e rottamazione, la vita diventa impossibile. Si cerca di onorare i pagamenti usando anche le carte di credito e le revolving.

**14.** In questo contesto di estrema difficoltà e angoscia, nel luglio 2024, durante un ricovero e temendo un esito infausto (pronosticato dai medici) a causa di una grave OMISSIS, il sig. Rogolino, in ospedale, decideva di donare la propria quota, dell'unico immobile di proprietà, al figlio Francesco Maria, congiuntamente alla moglie, cui conferiva procura notarile, redatta presso il OMISSIS. Tale atto, dettato da profonda prostrazione emotiva e dalla preoccupazione per il futuro del figlio, non era animato da alcuna intenzione fraudolenta. A riprova di ciò, il figlio Francesco Maria, consapevole della situazione, si è costituito parte attiva nel presente procedimento, mettendo espressamente a disposizione della procedura l'immobile ricevuto in donazione, al fine di soddisfare le ragioni dei creditori e neutralizzare qualsiasi potenziale pregiudizio.

\*\*\*\*

### **LA SITUAZIONE DEBITORIA**

Si espone, qui di seguito, quanto noto dell'esposizione debitoria all'attualità, evidenziando che, gli importi indicati, in mancanza di documentazione completa (estratti/conto), in quanto non tutta è in possesso della parte istante e delle difficoltà ad avere piena contezza di una situazione complessa, è fornita con riserva di integrazione e correzione, chiedendo al Gestore della Crisi di acquisire più dettagliate informazioni direttamente dagli Enti creditori che, comunque, vengono qui indicati e precisando che, gli istanti, hanno esibito e prodotto, per quanto possibile, la documentazione probatoria al Gestore della Crisi, si rimane a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimenti ed informazioni.

---

<sup>33</sup> [All. 33] Relazione clinica GOM Reggio Calabria per trasferimento paziente in Pavia;

<sup>34</sup> [All. 34] Finanziamento Prestitalia con delega di pagamento sullo stipendio Maria Malara;

**AVVOCATO NICOLA SANTOSTEFANO**  
*Patrocinante in Cassazione e nelle Giurisdizioni Superiori*

**Debiti vs. Banche ed Istituti finanziari:**

| Creditore   | Descrizione                                                    | Data di riferimento | Debito residuo | Addebito mensile | Note                                    | Rogolino Salvatore | Malara Maria      | Rogolino Francesco | Totale            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BNL         | Mutuo Ipotecario cointestato CF 510439 originarie € 169.071,23 | 22/09/2025          | 73.219,27      | 800,00           | Rata variabile - scadenza al 31/10/2035 | 36.609,64          | 36.609,63         | -                  | 73.219,27         |
| BNL         | Conto Corrente cointestato 4542 non affidato                   | 19/06/2025          | 5.002,05       |                  |                                         | 2.501,02           | 2.501,03          | -                  | 5.002,05          |
| BNL         | Conto Corrente cointestato Rogolino/Magro 4554 non affidato    | 19/06/2025          | 51,94          |                  |                                         | 25,97              | -                 | -                  | 25,97             |
| BNL         | Carta di credito 767 a saldo accordato € 2.600,00 - ROGOLINO   | 31/03/2025          | 2.600,00       |                  |                                         | 2.600,00           | -                 | -                  | 2.600,00          |
| BNL         | Carta di credito 955 a saldo accordato € 2.000,00 - MALARA     | 31/03/2025          | 2.000,00       |                  |                                         | -                  | 2.000,00          | -                  | 2.000,00          |
|             |                                                                |                     |                |                  | <b>BNL</b>                              | <b>41.736,63</b>   | <b>41.110,66</b>  |                    | <b>82.847,29</b>  |
| Intesa SP   | Prestito 46206056 originarie € 6.091,00                        | 31/12/2024          | 4.889,07       | 74,85            | Rata fissa - scadenza al 03/07/2030     | 4.889,07           | -                 | -                  | 4.889,07          |
| Intesa SP   | Prestito 14730540 cointestato originarie € 6.000,00            | 31/12/2024          | 5.208,58       | 64,67            | Rata fissa - scadenza al 01/04/2033     | -                  | 5.208,58          | -                  | 5.208,58          |
| Intesa SP   | Carta di credito 962 a saldo accordato € 1.500,00 - ROGOLINO   | 31/03/2025          | 1.500,00       |                  |                                         | 1.500,00           | -                 | -                  | 1.500,00          |
| Intesa SP   | Conto corrente 66069/1000/00005912 affidato € 2.582,00         | 31/03/2025          | 2.582,41       |                  | Affidamento C/C                         | 1.291,21           | 1.291,20          | -                  | 2.582,41          |
| Intesa SP   | Carta di credito a saldo accordato € 2.000,00 - MALARA         | 31/03/2025          | 2.000,00       |                  |                                         | -                  | 2.000,00          | -                  | 2.000,00          |
|             |                                                                |                     |                |                  | <b>Intesa San Paolo</b>                 | <b>7.680,28</b>    | <b>8.499,78</b>   | <b>-</b>           | <b>16.180,06</b>  |
| Compass     | Finanziamento cointestato                                      | 31/03/2025          | 61.226,00      | 555,00           | Rata fissa - scadenza al 15/04/2034     | 30.613,00          | 30.613,00         | -                  | 61.226,00         |
| Compass     | Prestito finalizzato                                           | 31/03/2025          | 765,00         | 57,00            | Rata fissa - scadenza al 15/03/2026     | -                  | 765,00            | -                  | 765,00            |
|             |                                                                |                     |                |                  | <b>Compass</b>                          | <b>30.613,00</b>   | <b>31.378,00</b>  | <b>-</b>           | <b>61.991,00</b>  |
| Findomestic | Linea di credito con carta 20221518103601 - originarie 3.000   | 19/06/2025          | 3.008,22       | 71,18            |                                         | 3.008,22           | -                 | -                  | 3.008,22          |
| Findomestic | Finanziamento 20221727187140 - originarie € 42.000             | 19/06/2025          | 43.323,82      | 625,90           | Rata fissa - scadenza al 20/10/2034     | 43.323,82          | -                 | -                  | 43.323,82         |
| Findomestic | Linea di credito con carta 1005103331261 - originarie 4.000    | 19/06/2025          | 4.785,38       | 150,00           |                                         | -                  | 4.785,38          | -                  | 4.785,38          |
| Findomestic | Credito finalizzato 20221389792093 - originarie € 1.068        | 19/06/2025          | 318,62         | 44,50            |                                         | -                  | 318,62            | -                  | 318,62            |
|             |                                                                |                     |                |                  | <b>Findomestic</b>                      | <b>46.332,04</b>   | <b>5.104,00</b>   | <b>-</b>           | <b>51.436,04</b>  |
| Prestitalia | Cessione del quinto MALARA - contratto 4900252257              | 01/08/2025          | 20.081,76      | 285,00           | Rata fissa - scadenza al 30/06/2032     | -                  | 20.081,76         | -                  | 20.081,76         |
| Prestitalia | Cessione del quinto MALARA - contratto 4900369113              | 01/08/2025          | 21.783,17      | 300,00           | Rata fissa - scadenza al 30/06/2034     | -                  | 21.783,17         | -                  | 21.783,17         |
|             |                                                                |                     |                |                  | <b>Prestitalia</b>                      | <b>-</b>           | <b>41.864,93</b>  | <b>-</b>           | <b>41.864,93</b>  |
|             |                                                                |                     |                |                  | <b>BANCHE E FINANZIARIE</b>             | <b>126.361,95</b>  | <b>127.957,37</b> | <b>-</b>           | <b>254.319,32</b> |

**Debiti vs. Erario ed Altri Enti:**

| Creditore                  | Privilegio                                                      | Documento                               | Debito            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| INPS                       | Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n.1 art. 2778                    | Dichiarazione di credito                | 23.650,77         |
| Sanzioni Inail             | Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n.8 art. 2778 c.c. (50%)         | Dichiarazione di credito                | 2.200,51          |
| Tributi erariali diretti   | Grado 18 artt. 2752 c.c. n.18 art. 2778 c.c.                    | Dichiarazione di credito                | 8.555,24          |
| Tributi erariali diretti   | Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.             | Dichiarazione di credito                | 19.967,24         |
| Tributi erariali indiretti | Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.            | Dichiarazione di credito                | 44.054,88         |
| Imposte comunali           | Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. n. 20 art. 2778 c.c.               | Dichiarazione di credito                | 234,33            |
| Imposte comunali           | Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. | Dichiarazione di credito                | 17,69             |
|                            | <b>Totale privilegiato</b>                                      | <b>Dichiarazione di credito</b>         | <b>98.680,66</b>  |
|                            | <b>Chirografo</b>                                               | <b>Dichiarazione di credito</b>         | <b>10.597,61</b>  |
|                            | <b>Totale complessivo importi a ruolo</b>                       | <b>Dichiarazione di credito</b>         | <b>109.278,27</b> |
|                            |                                                                 |                                         |                   |
| ERARIO                     | Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.             | <b>Carichi pendenti ADE</b>             | <b>4.550,49</b>   |
|                            |                                                                 |                                         |                   |
| INPS                       | Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n.1 art. 2778                    | <b>Crediti in fase amministrativa</b>   | <b>7.968,25</b>   |
|                            |                                                                 |                                         |                   |
| Comune di RC               | Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. n. 20 art. 2778 c.c.               | <b>Conferma del credito ENTE</b>        | <b>2.973,72</b>   |
|                            |                                                                 |                                         |                   |
|                            |                                                                 | <b>Debiti totali Vs. Stato e Comune</b> | <b>124.770,73</b> |

\*\*\*\*

**LE SPESE NECESSARIE PER VIVERE**

Si espone, qui di seguito, il prospetto delle spese strettamente necessarie per una vita familiare dignitosa, come preventivate all'esito dell'omologazione del piano.

Le stesse tengono conto dell'ingente carico dovuto ai farmaci indispensabili, in particolare, per le cure e le spese di trasferta per la grave patologia del signor Salvatore Rogolino, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Si precisa, per doverosa completezza, che gli istanti hanno documentato spese per gas uso domestico (riferite al periodo sett. 2023 – ago 2024) per € 1.239,46 (Allegato A1); spese per energia elettrica uso domestico (riferite al periodo nov 2023-ott 2024) per € 1.065,18 (Allegato A2); utenza internet di casa € 358,80 (annuali) (Allegato A3). Il tutto diviso 12 mesi dà luogo ad una spesa mensile di € 221,95

Le tasse universitarie documentate ammontano ad e 796,27 (Allegato A4).

Le spese sanitarie, estratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate come da acquisizione dal sistema Tessera Sanitaria, ammontano, per il 2024, ad € 3.685,65 (Allegato A5) in detrazione per Malara ed € 513,46 per Rogolino (Allegato A6). Non si è tenuto conto delle spese per viaggi e soggiorno in Pavia, ove il signor Rogolino è in cura.

Per le spese di vitto si è fatto riferimento alla tabella ISTAT de "I consumi delle famiglie" (Allegato A7). Le rimanenti spese sono state determinate sulla base di alcuni bollettini esibiti in visione dagli istanti e su cui si è valutata la ragionevolezza.

**SPESE FISSE PER LE ESIGENZE FAMILIARI TRANNE FINANZIAMENTI IN ESSERE (mutuo ipotecario, tuttavia, incluso nella presente tabella)**

| <b>A</b>                                          | <b>MENSILE</b>                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Vitto                                             | € 636,00                                 |
| Carburante veicoli                                | € 250,00                                 |
| Abbonamenti trasporti                             | € 0,00                                   |
| Luce/Gas/telefono (mensile)                       | € 221,95                                 |
| Affitto                                           | € 0,00                                   |
| Condominio                                        | € 67,00                                  |
| Sigarette                                         | € 0,00                                   |
| Scuola e sport (mensa ripetizioni)                | € 50,00                                  |
| Garage autoveicoli                                | € 0,00                                   |
| Rata mutuo variabile                              | € 805,00                                 |
| Rate altri finanziamenti                          | € 0,00                                   |
| Veicoli manutenzione e revisioni ed assicuraz     | € 300,00                                 |
| Tempo libero                                      | € 0,00                                   |
| Altro                                             | € 0,00                                   |
| <b>MENSILE (A)</b>                                | <b>€ 2.329,95</b>                        |
| <b>B</b>                                          | <b>ANNUALE</b>                           |
| <b>Indicare la spesa delle seguenti voci:</b>     |                                          |
| Assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali) | già inseriti nella spesa mensile veicoli |
| Bolli veicoli                                     | già inseriti nella spesa mensile veicoli |
| Tassa rifiuti - Servizio Idrico                   | € 500,00                                 |
| Vacanza                                           | € 0,00                                   |
| Scuole/Università/ (rette, libri, vacanze studio) | € 796,27                                 |
| Mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche)     | € 3.899,11                               |
| <b>ANNUALE B</b>                                  | <b>€ 5.195,38</b>                        |
| TOTALE MENSILE (B <sup>1</sup> )                  | € 432,95                                 |
| <b>TOTALE MENSILE (A+ B<sup>1</sup>)</b>          | <b>€ 2.762,90</b>                        |

**(1) Calcolo facendo "ANNUALE B" diviso 12****CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO**

I coniugi disponevano di un immobile sito in Reggio Calabria Vico Ferruccio n. 19 ed esattamente trattavasi di un appartamento posto al piano 5 con annesso garage a pian terreno, entrambi parte di un maggior edificio destinato a civile abitazione, riportato nel NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa RC/109 particella 1564 rispettivamente sub 82 e 71, che, attualmente, sono intestati in piena proprietà al figlio ROGOLINO Francesco Maria (CF RGLFNC02P14H224G) nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 14/09/2002.

Come detto, infatti, con atto del 26 luglio 2024 per Notar Carlo Zagami, n. 21.571 di repertorio e n. 13.682 di raccolta, le unità immobiliari sono state donate al figlio Francesco Maria.<sup>36</sup>

La donazione, peraltro realizzata grazie a procura notarile del signor Salvatore Rogolino alla moglie, Maria Malara, del 25 luglio 2024 e rogata nel OMISSIS – Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, è dipesa dallo stato di sconforto, quasi disperazione, considerato lo stato di gravissimo pericolo di morte del padre e ignoranza in materia successoria.

Come evidenziato, il cespite è a disposizione della procedura per espressa volontà del figlio Francesco Maria che è pronto anche ad una eventuale retrocessione.

Per determinare il valore attuale dello stesso immobile è stata effettuata perizia estimativa a firma dell’arch. Michele Favano, valutandolo in € 120.000,00.<sup>37</sup>

Sulla detta abitazione incide il residuo debito per mutuo ipotecario della Banca Nazionale del Lavoro di € 80.000,00 circa.

**I REDDITI DELLA FAMIGLIA, come da tabella che segue:**

| <b>ROGOLINO SALVATORE</b>             |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ANNO</b>                           | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
| REDDITO COMPLESSIVO LORDO SPENDIBILE  | € 21.078,00        | € 15.464,00        | € 19.414,00        | € 18.364,00        |
| =- Imposta sostitutiva                | € 3.162,00         | € 2.320,00         | € 2.912,00         | € 2.643,00         |
| <b>IMPORTO NETTO</b>                  | <b>€ 17.916,00</b> | <b>€ 13.144,00</b> | <b>€ 16.502,00</b> | <b>€ 15.721,00</b> |
| <b>MALARA MARIA</b>                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>ANNO</b>                           | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
| REDDITO COMPLESSIVO LORDO SPENDIBILE  | € 25.171,76        | € 24.610,00        | € 28.475,00        | € 28.641,00        |
| =- Irpef                              | € 5.090,84         | € 1.973,00         | € 4.535,00         | € 3.935,00         |
| =- Addizionale regionale              | € 510,98           | € 415,00           | € 493,00           | € 495,00           |
| - Addizionale comunale                | € 127,20           | € 58,00            | € 228,00           | € 229,00           |
| <b>IMPORTO NETTO</b>                  | <b>€ 19.442,74</b> | <b>€ 22.164,00</b> | <b>€ 23.219,00</b> | <b>€ 23.982,00</b> |
|                                       |                    |                    |                    |                    |
| REDDITO COMPLESSIVO NETTO ANNUALE     | € 37.358,74        | € 35.308,00        | € 39.721,00        | € 39.703,00        |
| REDDITO COMPLESSIVO NETTO MENSILE /12 | € 3.113,23         | € 2.942,33         | € 3.310,08         | € 3.308,58         |

Si allegano le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021-2024<sup>38</sup>, nonché il certificato di stato di famiglia.<sup>39</sup>

Ad oggi, l'indebitamento complessivo del nucleo familiare ammonta a circa € 391.000,00, di cui € 277.125,60 verso banche e finanziarie (incluso un mutuo ipotecario residuo di circa € 77.903,40) e € 113.828,76 verso l'Erario.

<sup>36</sup> [All. 35] Atto di donazione del 26 luglio 2024 con allegata procura notarile;

<sup>37</sup> [All. 36] Perizia arch. Michele Favano sull'abitazione di proprietà della famiglia;

<sup>38</sup> [All. 37 A e B] Dichiarazioni dei redditi anni d'imposta 2022-2024 di entrambe i coniugi e C.U. anno d'imposta 2024 Malara Maria;

<sup>39</sup> [All. 38] Stato di famiglia.

Il reddito netto mensile familiare si attesta a circa € 3.300,00, a fronte di spese fisse, per un dignitoso sostentamento (incluse le ingenti spese mediche), stimate in € 2.762,90.

9. L'unico bene di valore è costituito dalla casa familiare, di proprietà del figlio Francesco Maria, stimata in € 120.000,00 e gravata dal citato mutuo ipotecario.

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la famiglia Rogolino – Malara, propone la soluzione della crisi in siffatto modo:

Quanto ad € 40.000,00 da corrispondere in unica soluzione entro e non oltre 20 giorni dall'omologazione della presente proposta e subordinatamente alla stessa.

La detta somma verrà messa a disposizione per i creditori, diversi dal creditore ipotecario, grazie all'intervento di un gruppo di amici che la ha generosamente versata, in maniera vincolata e con detta destinazione, sul conto dedicato dell'OCC dell'Ordine dei dottori commercialisti di Reggio Calabria.

Detto importo coincide alla differenza tra il valore stimato dell'abitazione e quanto ancora da corrispondere alla Banca mutuante, per il residuo debito di grado ipotecario, per il quale i coniugi stanno diligentemente rispettando i pagamenti.

Per effetto di quanto sopra e per quanto previsto dall'art. 67, comma 5, del CCII, i debitori permarranno nell'abitazione anzidetta.

Quanto ad € 300,00 mensili verranno versati, per cinque anni e con decorrenza dall'omologazione del piano, in apposito conto corrente indicato dal Gestore, al fine di procedere al riparto per i creditori diversi dal creditore ipotecario che, come detto, riceverà le rate di mutuo in essere.

Riassumendo, la famiglia propone il seguente piano di ristrutturazione:

- Mantenimento del regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione, ai sensi dell'art. 67, co. 5, CCII.

- Versamento, entro 20 giorni dall'omologa, della somma di **€ 40.000,00**, messa a disposizione da terzi finanziatori (un gruppo di amici) e già versata su conto dedicato dell'OCC.

Tale importo corrisponde al valore dell'immobile al netto del debito ipotecario.

- Versamento di **€ 300,00 mensili per 60 mesi (5 anni)**, per un totale di € 18.000,00, derivanti dai redditi futuri della famiglia.

Il riparto proposto, tenuto conto delle spese OCC che ammontano, per generosa concessione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Gestore, ad € 5.663,56 complessivi, verrà effettuato con pagamento dei creditori chirografari al 15% circa e, per l'effetto, nella seguente misura:

**AVVOCATO NICOLA SANTOSTEFANO***Patrocinante in Cassazione e nelle Giurisdizioni Superiori*

|                                           | Rogolino Salvatore | Malara Maria | Rogolino Francesco | Totale       | Pagamenti   | RIPARTO PROPOSTO<br>(ESCLUSI MUTUO<br>IPOTECARIO E OCC<br>SODDISFATTI PER<br>INTERO) |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Banche Ipotecario (integrale extra piano) | € 36.609,64        | € 36.609,63  |                    | € 73.219,27  | € 73.219,27 | 100% come da cnt                                                                     |
| Banche e finanziarie chirografario        | € 89.752,31        | € 91.347,74  | € ,0               | € 181.100,05 | € 20.110,12 | 11,10%                                                                               |
| Totale banche e finanziarie               | € 126.361,95       | € 127.957,37 | € ,0               | € 254.319,32 |             |                                                                                      |
| ERARIO PRIVILEGIATO A RUOLO               | € 98.680,66        | € ,0         | € ,0               | € 98.680,66  |             |                                                                                      |
| ERARIO PRIVILEGIATO NON A RUOLO           | € 4.550,49         | € ,0         | € ,0               | € 4.550,49   |             |                                                                                      |
| ERARIO CHIROGRAFARIO                      | € 10.597,61        | € ,0         | € ,0               | € 10.597,61  |             |                                                                                      |
| Totale erario                             | € 113.828,76       | € ,0         | € ,0               | € 113.828,76 | € 28.457,19 | 25,00%                                                                               |
| Inps - fase amministrativa                | € 7.968,25         | € ,0         | € ,0               | € 7.968,25   | € 3.187,3   | 40,00%                                                                               |
| Debiti Vs. comune di RC                   | € 2.973,72         | € ,0         | € ,0               | € 2.973,72   | € 594,74    | 20,00%                                                                               |
| Totale erario/inps/Enti Locali            | € 124.770,73       | € ,0         | € ,0               | € 124.770,73 |             |                                                                                      |
| Indebitamento totale                      | € 251.132,68       | € 127.957,37 | € ,0               | € 379.090,05 |             |                                                                                      |
| Percentuale di indebitamento              | 66,25%             | 33,75%       |                    | 100%         |             |                                                                                      |
| Spese prededucibili                       | € 3.735,48         | € 1.903,3    |                    | € 5.638,78   | € 5.650,65  | 100,00%                                                                              |
| Debiti + Spese prededucibili              | € 254.868,16       | € 129.860,67 |                    | € 384.728,83 | € 58.000,0  |                                                                                      |

\*\*\*\*

**DIRITTO**

Il presente ricorso è fondato in fatto e in diritto per le ragioni che seguono.

**I) SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA FAMILIARE (ART. 66 CCII)**

La presente istanza viene avanzata ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 14/2019, che consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni: i ricorrenti sono membri conviventi dello stesso nucleo familiare e la loro crisi debitoria deriva da una gestione economica unitaria e da eventi che hanno colpito la famiglia nel suo complesso.

I ricorrenti rivestono la qualifica di "consumatori" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) CCII, avendo contratto le obbligazioni per scopi del tutto estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Sebbene il sig. Rogolino abbia operato con partita IVA, le obbligazioni per cui si procede sono di natura prettamente familiare e personale, come meglio si argomenterà al punto V.

Sussiste, altresì, lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, palesato dall'evidente e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché dall'incapacità di adempiere regolarmente ai propri impegni (LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3; DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 147).

Infine, non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non hanno beneficiato di altre procedure di composizione della crisi negli ultimi cinque anni, né hanno subito provvedimenti di revoca o risoluzione di piani precedenti per cause a loro imputabili.

## **II) MERITEVOLEZZA DEI DEBITORI E INSUSSISTENZA DI ATTI IN FRODE**

Il Codice della Crisi ha innovato il requisito della "meritevolezza", non più inteso come un giudizio morale sulla condotta del debitore, ma come verifica dell'assenza di cause ostative quali la colpa grave, la malafede o la frode nella causazione del sovraindebitamento (art. 69, co. 1, CCII) (Tribunale di Foggia, Sentenza n.18 del 24 febbraio 2024; Tribunale Di Lanciano, Sentenza n.4 del 13 febbraio 2025; Tribunale di Torino, Sentenza n.69 del 22 gennaio 2024).

Nel caso di specie, la storia del sovraindebitamento della famiglia Rogolino-Malara è la cronaca di una serie di eventi sfortunati e imprevedibili, e non il risultato di scelte sconsiderate o irresponsabili.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'accesso alla procedura è volto a garantire una "seconda opportunità" a coloro il cui dissesto non sia frutto di condotte fraudolente o in mala fede (Tribunale di Firenze, Sentenza n.264 del 27 dicembre 2024).

La perdita di stabilità lavorativa, la contrazione del reddito e, soprattutto, la gravissima e improvvisa malattia del sig. Rogolino hanno innescato una spirale debitoria finalizzata a sostenere le cure mediche e le basilari esigenze di vita.

La giurisprudenza ha riconosciuto che patologie gravi e invalidanti possono escludere la colpevolezza nell'aver generato l'indebitamento.

I numerosi finanziamenti contratti sono stati, in larga parte, tentativi di consolidare debiti pregressi e di onorare gli impegni assunti, dimostrando una costante volontà di adempiere, per quanto possibile. (Tribunale di Foggia, Sentenza n.18 del 24 febbraio 2024; Tribunale di Lanciano, Sentenza n.8 del 27 febbraio 2024).

L'atto di donazione dell'immobile al figlio, avvenuto nel luglio 2024, sebbene astrattamente idoneo a integrare un atto dispositivo del patrimonio, deve essere valutato nel suo contesto concreto.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il Giudice, in sede di omologa, deve verificare l'assenza di atti in frode ai creditori (Tribunale di Catanzaro, Sentenza n.2 del 29 gennaio 2024).

Tuttavia, un atto è "in frode" quando è sorretto dall'intento di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori (*animus nocendi*). Nel caso di specie, tale intento è palesemente assente.

L'atto è stato compiuto in un momento di estrema prostrazione psicofisica, sotto la spinta emotiva di un imminente pericolo di vita, con la finalità di tutelare il futuro del figlio e non di sottrarre il bene ai creditori.

La prova regina dell'assenza di frode risiede nella condotta processuale dei ricorrenti: il figlio donatario, Francesco Maria, è parte del presente ricorso e ha formalmente e inequivocabilmente messo a disposizione della procedura l'immobile, consentendo ai creditori di soddisfarsi sul suo valore come se fosse ancora nel patrimonio dei genitori.

Viene così a mancare l'elemento oggettivo della frode, ovvero il pregiudizio per i creditori.

L'attivo patrimoniale offerto nel piano include il valore netto dell'immobile, neutralizzando completamente gli effetti della donazione e garantendo la "*par condicio creditorum*".

Pertanto, l'atto, pur esistente, è privo di qualsiasi valenza fraudolenta ai fini della presente procedura.

## **III) FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO**

Il piano offerto dai ricorrenti è economicamente fattibile e giuridicamente ammissibile, oltre che palesemente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

La **fattibilità** si fonda su elementi certi e sostenibili:

**L'apporto di finanza esterna per € 40.000,00** è certo e già disponibile, essendo stato versato su un conto dedicato gestito dall'OCC.

**L'impegno mensile di € 300,00** è congruo e sostenibile, in quanto calcolato sulla base dei redditi stabili della famiglia (in particolare lo stipendio da docente della sig.ra Malara), al netto delle documentate e necessarie spese per il mantenimento, incluse quelle sanitarie (Tribunale di Napoli, Sentenza n.27 del 3 febbraio 2024; Tribunale di Napoli, Sentenza n.53 del 13 marzo 2024).

**La convenienza** rispetto all'alternativa liquidatoria è manifesta.

In caso di liquidazione, l'unico asset significativo, la casa familiare, verrebbe venduto all'asta.

Dal ricavato, stimato in € 120.000,00 (ma soggetto alle tipiche riduzioni delle vendite forzate), dovrebbe essere soddisfatto in via prioritaria il creditore ipotecario per il suo credito residuo di circa € 77.903,40.

Detratte le ingenti spese della procedura liquidatoria, il residuo per i creditori chirografari e privilegiati (per un totale di oltre € 313.000,00) sarebbe minimo o nullo.

Il piano proposto, invece, garantisce a tali creditori un soddisfacimento certo e immediato di € 40.000,00, oltre a € 18.000,00 dilazionati, per un totale di € 58.000,00.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il piano vada omologato se garantisce ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile in sede liquidatoria (Tribunale di Firenze, Sentenza n.109 del 19 maggio 2024; Tribunale di Pisa, Sentenza n.25 del 22 marzo 2024; Cass. Civ., Sez. 1, N. 4622 del 21-02-2024; Tribunale Di Ragusa, Sentenza n.35 del 9 ottobre 2024; Cass. Civ., Sez. 1, N. 27547 del 28-10-2019; Tribunale di Bari, Sentenza n.18 del 20 gennaio 2021).

#### **IV) RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E DEI DIRITTI DEI CREDITORI**

Il piano è pienamente conforme alle norme imperative.

In particolare, prevede:

- la **prosecuzione del pagamento del mutuo ipotecario** relativo alla prima casa, come espressamente consentito dall'art. 67, comma 5, CCII, al fine di preservare l'abitazione del nucleo familiare (Tribunale di Bari, Sentenza n.18 del 20 gennaio 2024; Tribunale Di Como, Sentenza n.21 del 13 marzo 2025).

- la **falcidia e la ristrutturazione dei debiti** derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento, possibilità ampiamente riconosciuta dalla legge (art. 8, co. 1-bis, L. 3/2012, ora art. 67, co. 3, CCII) e avallata dalla Corte costituzionale, la quale ha sottolineato la finalità della norma di ricollocare il consumatore nel sistema economico e sociale, liberandolo dal peso delle pregresse esposizioni (Tribunale Di Locri, Sentenza n.2 del 21 gennaio 2025; Tribunale Di Trapani, Sentenza n.6 del 5 febbraio 2025; Tribunale di Lecce, Sentenza n.81 del 18 dicembre 2023).

**Il riparto delle somme offerte rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione.**

La proposta di pagamento parziale dei crediti privilegiati erariali è ammissibile, in quanto, come sopra dimostrato, il soddisfacimento offerto è superiore a quello, verosimilmente nullo, che tali crediti riceverebbero nell'alternativa liquidatoria (Cass. Civ., Sez. 1, N. 27547 del 28.10.2019).

Si evidenzia, inoltre, come la catena di finanziamenti concessi alla famiglia, anche in momenti di palese difficoltà economica, sollevi dubbi sulla corretta valutazione del merito creditizio da parte di alcuni intermediari. Ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non può contestare la convenienza del piano (Tribunale Cagliari, Sentenza n.8 del 4 febbraio 2025).

**V) AMMISSIBILITÀ DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONSUMATORE IN PRESENZA DI DEBITI MISTI E ALLA LUCE DEL REQUISITO DELLA "MERITEVOLEZZA"**

L'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come quello proposto dalla famiglia Rogolino-Malara, si fonda sulla verifica di ulteriori specifici presupposti normativi:

la **corretta qualificazione dei debitori come "consumatori" nonostante la presenza di debiti di natura professionale**, e la **valutazione della loro condotta nella causazione del sovraindebitamento**.

L'analisi di entrambi i profili, supportata dalla giurisprudenza, conduce a ritenere fondata la richiesta dei ricorrenti.

**1. Accesso alla Procedura del Consumatore con Debiti "Misti": il Principio della Prevalenza**

Il primo presupposto per l'accesso alla procedura ex art. 67 CCII è la qualifica di "consumatore", definita dall'art. 2, co. 1, lett. e) CCII come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Nel caso in cui un debitore, come il Sig. Rogolino, presenti una commistione di debiti (alcuni derivanti da pregressa attività professionale, altri da esigenze puramente familiari), la **giurisprudenza ha consolidato il criterio della prevalenza quantitativa** (tra molte vedi sentenza del Tribunale di Napoli n. 78 del 5 maggio 2025).

Secondo tale principio, **il debitore è considerato "consumatore" se l'ammontare dei debiti contratti per scopi personali e familiari supera quello dei debiti sorti in ambito professionale**.

L'intera massa debitoria viene così attratta nella procedura del consumatore, più snella e priva del voto dei creditori.

Nel caso specifico della famiglia Rogolino, come dettagliato nel presente ricorso, tale criterio è ampiamente rispettato:

**Debiti professionali del Sig. Rogolino** (principalmente fiscali e previdenziali, legati alla sua passata attività con Partita IVA, ora cessata): € 113.828,76

**Debiti consumeristici del Sig. Rogolino** (quota di mutuo, prestiti, etc.): € 129.945,51

La prevalenza dei debiti consumeristici a livello individuale è evidente.

A maggior ragione, considerando l'indebitamento complessivo del nucleo familiare, la componente professionale del Sig. Rogolino risulta minoritaria, legittimando pienamente l'accesso alla procedura familiare del consumatore.

La questione, dunque, riguarda la possibilità per un debitore, che presenti una commistione di debiti derivanti da attività di consumo e da pregressa attività professionale o d'impresa, di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli articoli 67 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

La risposta, come visto, affermativa, si fonda sul cosiddetto principio della prevalenza, un criterio interpretativo consolidato in giurisprudenza che consente di qualificare il debitore come "consumatore" ai fini della procedura, anche in presenza di obbligazioni di natura diversa.

L'articolo 2, comma 1, lettera e) del Codice della Crisi definisce il "*consumatore*" come "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*". La norma, nella sua formulazione letterale, non dirime esplicitamente i casi di indebitamento "misto".

Tuttavia, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo chiarito che, per stabilire se un debitore possa accedere alla procedura del consumatore, è necessario effettuare una valutazione complessiva della sua posizione debitoria.

Come visto, in base al principio della prevalenza, la qualifica di consumatore viene riconosciuta qualora l'ammontare dei debiti contratti per scopi personali e familiari (debiti "consumeristici") sia quantitativamente superiore a quello dei debiti sorti nell'esercizio di un'attività professionale o d'impresa (debiti "non consumeristici").

Questo criterio risponde a una duplice esigenza:

**Ratio legis:** Garantire l'accesso a uno strumento di esdebitazione più agile e rapido, come il piano del consumatore, a soggetti il cui sovraindebitamento è primariamente riconducibile a vicende personali e familiari, evitando che una passata e marginale attività professionale possa precludere tale percorso.

**Equità:** Evitare che il debitore sia costretto a ricorrere a procedure più complesse (come il concordato minore o la liquidazione controllata) solo per la presenza di una quota minoritaria di debiti professionali.

Pertanto, l'analisi non si concentra sulla mera esistenza di debiti professionali, ma sulla loro incidenza percentuale rispetto al monte debiti complessivo.

Se la componente consumeristica è prevalente, l'intera massa debitoria, inclusa la parte professionale, viene attratta nella procedura di ristrutturazione del consumatore.

#### **Applicazione del Principio al Caso della Famiglia Rogolino-Malara**

Il ricorso presentato dalla famiglia Rogolino-Malara si basa proprio su questo principio per giustificare la richiesta di omologa di un piano del consumatore in forma familiare, nonostante la presenza di debiti in capo al Sig. Salvatore Rogolino derivanti dalla sua pregressa attività di rappresentante di commercio.

L'analisi della situazione debitoria, come esposta nel ricorso, conferma la piena applicabilità del principio della prevalenza:

**Debiti Non Consumeristici del Sig. Rogolino:** Questi debiti sono quasi interamente riconducibili alla sua passata attività lavorativa autonoma, per la quale la Partita IVA risulta oggi cessata.

Essi includono principalmente debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, imposte dirette e indirette). Come si evince dalla tabella a pagina 9 del ricorso, l'ammontare complessivo di tali debiti è pari a € 113.828,76

**Debiti Consumeristici del Sig. Rogolino:** Questi debiti, contratti per esigenze familiari e personali, sono principalmente verso banche e istituti finanziari. Includono la quota di mutuo ipotecario per la casa di abitazione, prestiti personali, carte di credito e altri finanziamenti. La tabella a pagina 8 del ricorso quantifica la quota di tali debiti a carico del Sig. Rogolino in € 129.945,51.

Il confronto quantitativo è inequivocabile:

**L'ammontare dei debiti di natura consumeristica del Sig. Rogolino (€ 129.945,51) è superiore a quello dei debiti di natura professionale (€ 113.828,76).**

Questa constatazione è sufficiente a radicare la sua qualifica di "consumatore" ai fini della procedura.

A rafforzare ulteriormente la legittimità della scelta procedurale, concorrono due ulteriori argomentazioni:

**1. Cessazione dell'Attività Professionale:** Un elemento fattuale di grande rilevanza è che il Sig. Rogolino ha cessato la sua attività di rappresentante di commercio con Partita IVA.

I debiti professionali sono, quindi, il residuo di un'attività non più in essere.

Ciò dimostra che la crisi attuale non è quella di un "imprenditore" o "professionista" in esercizio, ma quella di una persona fisica e del suo nucleo familiare che non riescono a far fronte a un'esposizione debitoria complessa, originata da una pluralità di cause, tra cui le difficoltà lavorative e gravi problemi di salute.

**2. Incidenza sul Debito Complessivo (Individuale e Familiare):** Come evidenziato, l'indebitamento professionale, sebbene cospicuo, non è preponderante né a livello individuale né, tantomeno, a livello familiare.

**Livello Individuale:** L'indebitamento professionale del Sig. Rogolino (€ 113.828,76) rappresenta meno della metà del suo indebitamento complessivo personale, che ammonta a € 243.756,27 (somma dei debiti finanziari e fiscali a lui imputati).

**Livello Familiare:** **A maggior ragione, se si considera l'indebitamento totale del nucleo familiare, pari a circa € 391.000,00, la quota di debito professionale del Sig. Rogolino ne costituisce una frazione ancora più ridotta (circa il 29%).** La stragrande maggioranza del debito familiare è di natura puramente consumeristica (mutuo, prestiti personali, cessioni del quinto della Sig.ra Malara, etc.).

In sintesi, la presenza di debiti non consumeristici in capo al Sig. Rogolino non osta all'ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

**La qualifica di "consumatore" è correttamente attribuita in virtù del principio della prevalenza,** essendo la componente debitoria di natura personale e familiare quantitativamente superiore a quella professionale.

Tale conclusione è avvalorata dalla cessazione dell'attività lavorativa autonoma e dalla chiara preponderanza dei debiti consumeristici nell'ambito dell'intera esposizione debitoria del nucleo familiare.

La scelta di adire il Tribunale con un piano del consumatore in forma familiare appare, pertanto, giuridicamente fondata e coerente con la ratio della normativa in materia di sovraindebitamento.

## **2. La Valutazione della Condotta del Debitore: l'Assenza di Colpa Grave, Malafede o Frode**

Altrettanto cruciale profilo di valutazione riguarda la condotta del debitore.

Il Codice della Crisi ha profondamente innovato il precedente concetto di "meritevolezza", come chiarito in modo esemplare dalla giurisprudenza di merito, tra cui la sentenza del Tribunale di Napoli n. 78 del 5 maggio 2025.

L'art. 69, comma 1, del CCII stabilisce che il piano non è ammissibile se il debitore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Questa formulazione segna un netto cambio di prospettiva rispetto alla precedente disciplina.

Come sottolinea il Tribunale di Napoli, il legislatore ha spostato l'onere della valutazione: non si richiede più al debitore di dimostrare positivamente la propria "meritevolezza", ma spetta al giudice negare l'omologa solo qualora emerga una condotta qualificata da uno di questi tre elementi psicologici negativi.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

La ratio di questa modifica, come evidenziato nella stessa sentenza, è quella di ampliare la platea dei beneficiari della procedura, favorendo l'esdebitazione e la concessione di una "seconda possibilità" (second chance) per reinserire il debitore nel circuito economico e sociale.

Un corollario fondamentale di questo approccio è che il sovraindebitamento non deve necessariamente derivare da un evento imprevedibile e scioccante (il cosiddetto "shock esogeno").

Sebbene eventi di questo tipo (come una grave malattia o la perdita del lavoro) siano prove evidenti dell'assenza di colpa, la loro mancanza non preclude l'accesso alla procedura. Ciò che rileva è l'assenza di una condotta connotata da negligenza macroscopica, intenzione di nuocere o artifici fraudolenti.

#### **Applicazione al caso della Famiglia Rogolino- Malara**

La narrazione dei fatti contenuta nel ricorso si allinea perfettamente con i principi espressi.

La storia del sovraindebitamento della famiglia non è il frutto di scelte sconsiderate o di un ricorso al credito irresponsabile, ma la cronaca di una serie di eventi avversi che hanno progressivamente eroso la loro capacità economica:

1. **Instabilità Lavorativa:** La messa in cassa integrazione del Sig. Rogolino, la necessità di reinventarsi come lavoratore autonomo e le difficoltà economiche della Sig.ra Malara hanno rappresentato il primo fattore di crisi.
2. **Grave Malattia:** Il colpo decisivo è arrivato nel 2021 con la diagnosi della grave patologia OMISSIS del Sig. Rogolino. Questo evento ha comportato non solo una drastica riduzione della sua capacità lavorativa, ma anche ingenti spese mediche, per viaggi e soggiorni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, che hanno prosciugato le risorse familiari.
3. **Ricorso al Credito per Sopravvivenza:** I numerosi finanziamenti contratti nel tempo, come descritto nel ricorso, non appaiono come atti di imprudenza, ma come tentativi di far fronte alle necessità primarie (spese mediche, esigenze abitative, acquisto di auto per recarsi al lavoro) e di consolidare debiti pregressi in un disperato tentativo di onorare gli impegni.

Questa sequenza di eventi dimostra in modo inequivocabile che la famiglia Rogolino non ha "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Al contrario, la loro situazione è l'emblema di un indebitamento incolpevole, scaturito da circostanze avverse e imprevedibili, esattamente il tipo di situazione che il legislatore della riforma ha inteso tutelare con maggiore efficacia, come interpretato dalla giurisprudenza più recente, quale, tra le altre, la citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 78 del 5 maggio 2025.

In sintesi, la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione presentato dalla famiglia Rogolino-Malara appare giuridicamente solida anche sotto il seguente duplice profilo:

**Ammissibilità della Procedura:** La prevalenza quantitativa dei debiti di natura consumeristica consente di qualificare correttamente i debitori come "consumatori" e di accedere alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, nonostante la presenza di passività professionali in capo a uno dei membri.

**Assenza di Cause Ostative:** La storia del loro indebitamento, segnata da difficoltà lavorative e, soprattutto, da una gravissima e improvvisa malattia, esclude palesemente la presenza di colpa grave, malafede o frode. La loro condotta si inserisce pienamente nel perimetro di tutela delineato dall'art. 69 CCII, come interpretato dalla giurisprudenza più attenta alla ratio della norma, che mira a offrire una via d'uscita a chi si trova in una situazione di difficoltà non causata da grave negligenza.

### **CONCLUSIONI**

Per tutto quanto sopra esposto, i sigg.ri Rogolino Salvatore, Malara Maria e Rogolino Francesco Maria, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

### **CHIEDONO**

che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità, Voglia:

#### **In via preliminare:**

- **Accertare e dichiarare** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 66 e 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare, **accertando e dichiarando l'ammissibilità al procedimento ex art. 70 CCII;**
- **Disporre**, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione di ogni procedura esecutiva e/o cautelare, pendente o che dovesse essere promossa, sul patrimonio dei debitori, fino alla definitiva omologazione del piano.
- **Nel merito:**
- **Omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** (art. 70 CCII, commi 7 e 8) così come proposto dai ricorrenti e descritto in atti, dichiarando chiusa la procedura.
- **Disporre** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto la vigilanza dell'OCC, con obbligo per quest'ultimo di riferire periodicamente al Giudice sullo stato di attuazione.
- **Disporre** ogni idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto con la pubblicazione del provvedimento di omologa ai sensi di legge e la sua comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC.
- Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Tribunale, ove si rivelasse necessario, si allegano, mediante deposito telematico, i documenti menzionati, di seguito elencati:
  1. Anagrafica fiscale di Rogolino Salvatore;
  2. Estratto conto contributivo Rogolino Salvatore;
  3. Estratto conto contributivo Malara Maria;
  4. Atto di acquisto della casa di abitazione;
  5. Contratto di mutuo fondiario;
  6. Polizza assicurativa sulla salute di Rogolino Salvatore;
  7. Finanziamento finalizzato al pagamento della polizza assicurativa in dipendenza del mutuo;
  8. Finanziamento Intesa San Paolo n. 3707307, del 13/11/2017;
  9. Finanziamento Compass Banca del 2024 n. 29599727;
  10. Visura camerale storica del FINCEDI CALABRIA SpA;
  11. Visura camerale storica Rogolino Salvatore;
  12. Denuncia di furto dell'autovettura targata EA145CF;
  13. Estratto conto contributivo Rogolino Salvatore;
  14. Risposta del sistema di informazioni creditizie del CRIF per Rogolino Salvatore;
  15. Definizione agevolata delle cartelle di pagamento, anno 2019, Rogolino Salvatore;
  16. Busta paga ottobre 2017 di Maria Malara;
  17. Risposta del sistema di informazioni creditizie del CRIF per Maria Malara;
  18. Contratto di finanziamento n. 8/X07/058818253, prestito personale n. 3707307;
  19. Estratto conto Banco di Napoli anno 2017;
  20. Prestito Findomestic n. 20140142902413;
  21. Denuncia di incidente alla compagnia assicurativa, anno 2019;
  22. Verbale della Commissione Invalidità Civile dell'INPS;
  23. Prestito COVID di € 6.000,00 anno 2021;
  24. Dimissioni dal Grande Ospedale Metropolitano Rogolino Salvatore, luglio 2021;
  25. Dimissione ISMETT di Palermo;

26. Cessione del quinto dello stipendio Malara Maria;  
27. Rottamazione quater anno 2023, Rogolino Salvatore;  
28. Prestito "Oggi Insieme" – Intesa San Paolo, Maria Malara;  
29. Prestito Findomestic anno 2023 Rogolino Salvatore;  
30. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;  
31. Istanza di rateazione e prova dei pagamenti;  
32. Prestito Findomestic di n. 20221727187140 del 16/10/2024;  
33. Relazione clinica GOM Reggio Calabria per trasferimento paziente in Pavia;  
34. Finanziamento Prestitalia con delega di pagamento sullo stipendio Maria Malara;  
35. Documentazione spese (utenze, tasse universitarie, sanitarie, etc.);  
36. Atto di donazione del 26 luglio 2024 con allegata procura notarile;  
37. Perizia arch. Michele Favano sull'abitazione di proprietà della famiglia;  
38. Dichiarazioni dei redditi anni d'imposta 2021-2024 e C.U. 2024 Malara Maria;  
39. Stato di famiglia.  
Allegati da A1 ad A7 a dimostrazione delle spese necessarie per vivere.

Con osservanza.

Reggio Calabria, 4 ottobre 2025

Salvatore Rogolino

Maria Malara

Francesco Maria Rogolino

Avv. Nicola Santostefano

**Firmato  
digitalmente da**

**NICOLA SANTOSTEFANO**

**CN =  
SANTOSTEFANO  
NICOLA  
C = IT**